REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 298/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Articolo confezionato, a forma di indumento senza maniche, destinato a coprire la parte superiore del corpo fin sotto i fianchi. L'articolo è costituito da tre pannelli uniti da cuciture. Ogni pannello è costituito da tre strati di cui due strati esterni di tessuto di fibre sintetiche (nylon) e uno strato interno di protezione contro le radiazioni, costituito da una miscela di polvere di antimonio, polvere di tungsteno e un polimero. I tre strati sono cuciti insieme lungo i bordi su cui è applicata una fettuccia. I due pannelli anteriori si sovrappongono completamente, il pannello sinistro sopra il destro. I due pannelli anteriori sono uniti da due lunghe e larghe fasce verticali di «velcro» sul davanti e da due fasce di «velcro» più corte all'altezza delle spalle. L'allacciatura anteriore è integrata sul lato destro da tre fibbie a scatto. L'articolo ha uno scollo rotondo, una tasca all'altezza del petto sul lato sinistro e spalle imbottite. (Indumento protettivo da lavoro) (Cfr. fotografie n. 659 A e B) (*)	6211 33 10	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7, lettera e) della sezione XI, della nota 8 del capitolo 62 e del testo dei codici NC 6211, 6211 33 e 6211 33 10. L'articolo è destinato ad essere indossato come indumento protettivo contro le radiazioni durante attività professionali che comportano l'esposizione a raggi x. Esso deve essere considerato come indumento da lavoro, dato che è progettato per essere indossato unicamente o principalmente allo scopo di fornire una protezione per altri indumenti e/o persone nel corso di attività industriali, professionali o domestiche (cfr. anche le note esplicative alla nomenclatura combinata nel capitolo 62, considerazioni generali, paragrafo 4). Gli indumenti protettivi anti-radiazioni sono inclusi nella voce 6210 della sezione XI (cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 6210, secondo comma). Tuttavia, poiché l'articolo non è costituito dai tessuti di cui alle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907, è esclusa la classificazione sotto tale voce. Considerato l'aspetto generale dell'articolo come indumento, la sua forma e i materiali tessili di cui sono costituiti i due strati esterni, la classificazione basata sulle caratteristiche dello strato interno dell'articolo è esclusa. Di conseguenza la classificazione sotto il codice NC 8110 90 00 è esclusa. L'articolo deve pertanto essere classificato al codice NC 6211 33 10 come indumento da lavoro.

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.



659 A



659 B